CAMERA DEI DEPUTATI N. 4782

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GONELLA GUIDO, BERTOLDI, CANESTRARI, GUERRINI GIORGIO, PREARO, BALDANI GUERRA, COLLESELLI, BISAGLIA, ROMANATO, FORNALE, DALL'ARMELLINA, CENGARLE, ARMANI, FUSARO, TOROS, GIRARDIN

Presentata il 18 gennaio 1968

Integrazione delle norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva presso gli enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 11 marzo 1958, n. 238, ha autorizzato l'istituzione, presso gli Enti esercenti il credito fondiario, di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità.

L'articolo 2 di tale legge disciplina particolarmente le garanzie da cui i finanziamenti debbono essere assistiti, precisando:

nel primo comma: che i mutui a favore di enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite potranno essere garantiti, fra altro, da « cessioni di annualità o contributi a carico delle Stato o delle province o dei comuni » o da « garanzie dello Stato, delle province o dei comuni »;

nel secondo comma: che i mutui a favore di imprese di nazionalità italiana concessionarie di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, potranno essere garantiti, fra l'altro, da « cessione di annualità, o contributi a carico dello Stato, delle province o dei comuni ».

Indicando i contributi e le garanzie dello Stato, delle province e dei comuni, si intendeva evidentemente parlare di « contributi » e « garanzie » di enti territoriali pubblici in genere; nel farne però l'elencazione – sulla traccia di precedenti schemi legislativi (quale ad esempio quello della legge 6 marzo 1950, n. 108, che aveva in precedenza creato nuova identica sezione autonoma presso l'Istituto di credito fondiario delle Venezie) – si è pretermesso l'ente Regione.

Trattasi di lacuna materiale, come è dimostrato dal fatto che la stessa è stata e viene gradualmente colmata dalla successiva prassi legislativa.

Citiamo, fra i più significativi, i seguenti esempi:

1) il comma quarto dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1961, n. 729, quale modificato dall'articolo 1 della legge 4 novembre 1963, n. 1464, e dall'articolo 11 del decreto-legge 15 marzo 1965, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, autorizza anche le sezioni autonome di cui trattasi a concedere mutui alle società concessionarie di autostrade con garanzia, per il pagamento del capitale e degli interessi, delle regioni, delle province e dei comuni;

2) il comma terzo, lettera *a*), dell'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228, che estende lo speciale trattamento tributario dei finanziamenti a medio e lungo termine alle garanzie di delegazioni non negoziabili rilasciate da regioni, province, comuni e camere di commercio;

3) lo statuto-tipo per le Casse di risparmio italiane, approvato dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella seduta del 23 giugno 1966, autorizza le Casse di risparmio (articolo 48, lettera *f*) ad impiegare i capitali da esse amministrati, in mutui « a regioni, province e comuni, ad effettuare finanziamenti, anche con garanzia sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni ». Le Casse di risparmio non hanno tardato ad adeguare i loro statuti a detto statuto-tipo; citeremo, fra le molte, la Cassa di risparmio delle province lombarde, il cui nuovo statuto, approvato con decreto ministeriale 1° settembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1967, n. 229, riproduce testualmente (articolo 40) il citato articolo 48 dello statuto-tipo.

* * *

Ma ciò che va qui sottolineato è il fatto che l'omissione delle « regioni » nella legge 11 marzo 1958, n. 238, istitutiva, presso gli enti esercenti il credito fondiario, delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, ne limita notevolmente l'attività e ne impedisce il raggiungimento delle finalità istituzionali per le quali sono state create. Infatti l'orientamento della politica economica e sociale ha determinato, soprattutto a partire dall'immediato dopoguerra, un potente intervento propulsivo dello Stato per l'espansione delle attività pubbliche e private ai fini del progresso industriale, commerciale e agricolo e del miglioramento delle classi sociali.

Così lo Stato è intervenuto, attraverso una serie di numerose leggi, con contributi e provvidenze varie a favore di enti e di privati, per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche (strade, acquedotti, ospedali, scuole, ferrovie, funivie e mezzi di comunicazione) e per favorire la localizzazione di attività produttive; compiti tutti, in parte assunti dalle regioni a statuto speciale già costituite.

Ai « contributi » e alle « provvidenze » statali si vanno sostituendo i contributi e le provvidenze delle regioni.

A dimostrarlo valgono, a titolo esemplificativo, i seguenti provvedimenti della regione Friuli-Venezia Giulia:

la legge 31 dicembre 1965, n. 36, sugli ospedali civili, il cui articolo 6 accorda sui mutui per l'esecuzione delle opere di costruzione, ampliamento e ammodernamento degli ospedali, contributi regionali costanti annui del 5 per cento per venti anni, quando per gli stessi mutui non siano stati concessi contributi statali; su tali operazioni l'articolo 11 accorda anche la fideiussione della regione. Tale legge, in sostanza, sostituisce per la regione i contributi e la fideiussione statale di cui agli articoli 2, 4 e 5 della legge nazionale 30 maggio 1965, n. 574;

la legge 22 agosto 1966, n. 23, che accorda contributi regionali costanti annui del 6 per cento per venti anni sui mutui dei comuni, delle province, dei consorzi fra enti locali, per l'esecuzione di opere stradali, di cimiteri, di acquedotti e fognature e di interesse pubblico in genere (articolo 1, 2 e 10), mutui che possono essere garantiti dalla regione (articolo 12).

Tale legge sostituisce, in concreto, quella nazionale del 3 agosto 1949, n. 589, e correlative disposizioni;

la legge 26 agosto 1966, n. 24, che accorda contributi regionali ventennali sugli interessi dei mutui contratti per l'incremento dell'industria alberghiera, con vincolo ventennale di tale destinazione, in analogia a quanto disposto dalle leggi statali 25 luglio 1952, n. 991, e 15 febbraio 1962, n. 68;

la legge 11 novembre 1965, n. 25, che accorda contributi sugli interessi dei mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento tecnologico degli stabilimenti industriali.

Quanto detto per la Regione Friuli-Venezia Giulia può essere ripetuto per le altre regioni a statuto speciale (Trentino Alto adige, Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta).

* * *

Orbene, con l'entrata in applicazione delle particolari leggi regionali quali quelle citate, divengono di converso in parte meno attuali le corrispondenti leggi a carattere nazionale.

Sembra perciò indispensabile che le Sezioni autonome degli istituti di credito fondiario abbiano a poter conformare la loro attività anche alle leggi emanate dalle regioni, e quindi concedere finanziamenti con contri-

buti a garanzia delle regioni allorché trattasi di concederli nei territori ove spiegano efficacia le leggi regionali.

Ove ciò fosse inibito ne deriverebbe infatti la conseguenza che, mentre in passato le sezioni autonome in parola accordavano i finanziamenti agli enti indicati nell'articolo 1 della legge allorché le « garanzia » e i « contributi » venivano concessi dallo Stato, non potrebbero accordarsi più ora che, in vece di quelli dello Stato vengono a sostituirsi le garanzie e i contributi delle regioni, che hanno assorbito alcune analoghe funzioni esercitate un tempo dallo Stato.

Per cui le sezioni autonome, appositamente create per essere strumenti finanziari di impulso produttivo e sviluppo dell'economia nazionale, delle imprese e degli enti pubblici (regioni, province, comuni, opere pie, ospedali, aziende municipalizzate, porti, aeroporti, autostrade, istituti autonomi case popolari, cooperative ed enti edilizi, enti morali e loro consorzi) diverrebbero inoperose o quasi perché impedite ad attuare gli scopi, cui sono state chiamate, e che finora hanno proficuamente perseguito.

* * *

L'unita proposta di legge, diretta a colmare una lacuna con l'aggiunta all'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 238 della parola « Regioni » accanto a quella dello Stato, delle province e dei comuni, provvederà ad eliminare gli ostacoli operativi in atto e a ridare piena efficienza e potenzialità alle Sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità istituite presso gli enti esercenti il credito fondiario.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 2 della legge 11 marzo 1958, n. 238, sono sostituiti dai seguenti:

«I mutui a favore degli enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle società da essi costituite non potranno avere durata superiore ai 35 anni e dovranno avere una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato o delle regioni o delle province o dei comuni; delegazioni sui cespiti delegabili per legge; garanzie dello Stato o delle regioni o delle province o dei comuni, da concedersi di volta in volta dai medesimi.

I mutui a favore di imprese di nazionalità italiana non potranno avere durata superiore ad anni 20 e dovranno avere una o più delle seguenti garanzie: prima ipoteca sulle opere e sugli impianti; cessione di annualità o contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni. I mutui saranno inoltre assistiti da privilegio legale sulle opere e sugli impianti esistenti e futuri, nonché da eventuali garanzie integrative. Il privilegio è costituito di diritto ai sensi della presente disposizione, senza bisogno di formalità, tranne quella della pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia, nella quale è o sarà situata ciascuna opera o impianto, ed in quelle dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto dato in garanzia. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n. 5 dell'articolo 2780 del Codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione in data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta ».